SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 327

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(ANDREOTTI)

e dal Ministro per gli affari esteri
(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(MARTELLI)

col Ministro del tesoro
(CARLI)

col Ministro dei trasporti
(BERNINI)

col Ministro del commercio con l'estero
(LATTANZIO)

col Ministro della marina mercantile
(FACCHIANO)

e col Ministro delle partecipazioni statali
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2450)

ONOREVOLI SENATORI. – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunito per concordare misure nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro in relazione al conflitto in atto nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina, ha adottato nella sua seduta n. 3082, il 30 maggio 1992, la risoluzione 757 (1992) che, in quanto adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri.

Il Consiglio di sicurezza ha deciso che tutti gli Stati applicheranno le misure enunciate nella predetta Risoluzione fino a quando le autorità delle Repubbliche di Serbia e Montenegro, ivi compreso l'Esercito popolare jugolsavo, avranno adottato misure efficaci per soddisfare le esigenze della risoluzione 752 (1992) la quale ha chiesto, segnatamente, che tutte le parti coinvolte nella Bosnia-Erzegovina sospendano immediatamente i combattimenti e rispettino il cessate il fuoco.

Le misure deliberate dal Consiglio di sicurezza vengono attuate dalle Comunità europee, ovvero con provvedimenti dei singoli Stati.

Le Comunità europee, per la parte di loro competenza, hanno adottato il regolamento del Consiglio n. 1432/1992 del 1° giugno 1992, nonchè la decisione n. 92/285 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 1° giugno 1992. Entrambi gli atti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 151 del 3 giugno 1992 e le disposizioni ivi contenute hanno avuto decorrenza dal 31 maggio 1992.

Tra le misure previste dalla Risoluzione 757 del Consiglio di sicurezza, che devono essere attuate con provvedimenti dei singoli Stati, figura anche che «gli Stati si asterranno dal mettere a disposizione delle autorità delle Repubbliche di Serbia e Montenegro, o di ogni impresa commerciale, industriale o di pubblico servizio site nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro, fondi o ogni altra risorsa finanziaria o economica ed impediranno ai loro nazionali e ad ogni altra persona presente sul loro territorio di trasferire dal loro territorio o di mettere con qualsiasi mezzo a disposizione delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, o delle imprese summenzionate, tali fondi o risorse e di versare qualsiasi altro fondo a persone fisiche o morali che si trovino nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro, ad eccezione dei pagamenti destinati esclusivamente a fini strettamente sanitari o umanitari e dei prodotti alimentari».

A tale finalità risponde l'accluso decreto-legge, che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

Il provvedimento si inquadra nel contesto delle sanzioni nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro deliberate dalle Nazioni Unite.

L'articolo 1 del decreto-legge sancisce l'indisponibilità dei fondi delle autorità delle due Repubbliche, degli enti ed imprese che vi hanno sede e prevede il divieto di trasferire o di porre comunque a disposizione fondi a favore dei soggetti dianzi elencati, nonchè di persone fisiche, nelle predette Repubbliche.

Lo stesso articolo prevede che l'indisponibilità di fondi non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti nei confronti di residenti e che i divieti contemplati dall'articolo medesimo non riguardano le forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.

Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce l'inaccoglibilità delle domande di escussio-

ne di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle due Repubbliche, da persone fisiche o giuridiche di detti Stati, da intermediari dei predetti, in ordine ad inadempienze contrattuali determinate dall'osservanza del decreto-legge e del regolamento n. 1432/92 del Consiglio delle Comunità europee.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede altresì il divieto agli istituti finanziari e creditizi di concedere proroghe delle garanzie rilasciate per impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1.

L'articolo 3 contempla la nullità degli atti compiuti in violazione del decreto-legge e del regolamento del Consiglio delle Comunità europee, determina le sanzioni e individua le norme procedurali applicabili sia per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto-legge, sia per l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'articolo 4 prevede che deroghe all'indisponibilità ed ai divieti sanciti dall'articolo 1 possono essere disposte per casi particolari e per categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

L'articolo 5 dà esecuzione alla decisione n. 92/285/CECA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 133 dell'8 giugno 1992.*

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione 757 (1992) adottata il 30 maggio 1992 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992, nonchè la decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992, entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 151 del 3 giugno 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del commercio con l'estero, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

2. È vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

3. È, altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.

Articolo 2.

1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorità o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. È fatto altresì divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.

Articolo 3.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Articolo 4.

1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 5.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1992.

SCALFARO

ANDREOTTI – DE MICHELIS – MARTELLI – CARLI – BERNINI – LATTANZIO – FACCHIANO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI